

IVA

Proroghe e conferme per fattura elettronica e corrispettivi telematici - I° parte

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Complice anche la situazione emergenziale in atto, tanto la disciplina della **fatturazione elettronica** quanto quella dei **corrispettivi telematici** stentano a trovare una definitiva consacrazione. Infatti, sono diversi gli aspetti che, per effetto di **proroghe** e/o **modifiche legislative**, devono ancora trovare una **applicazione**, per così dire, “**a regime**”.

Vediamo, pertanto, di riepilogare, in due contributi, quegli **obblighi** e quelle **procedure** che, per effetto dei diversi provvedimenti emanati nel corso del **2020**, hanno trovato un'**applicazione differita** solo a partire dal **1° gennaio 2021** e quelle che, invece, troveranno piena decorrenza solo nel corso del **2021** (o, come diremo nella seconda parte, addirittura dal **1° gennaio 2022** come ad esempio nel caso dell'**esterometro** e della **trasmissione dei corrispettivi al Sistema Tessera Sanitaria**).

Obbligatorie dal 01.01.2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Come ampiamente ricordato in [precedenti contributi](#), entrano in vigore, **obbligatoriamente** a partire dal **01.01.2021**, le nuove **specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica** descritte nell'allegato al **provvedimento prot. n. 99922/2020**, come integrato dal successivo **provvedimento prot. n. 166579/2020**.

Le modifiche, che interessano sia il **codice tipo-documento** (codice TD) che il **codice natura Iva** dell'operazione (codice N), si propongono l'obiettivo di **intercettare le molteplici operazioni** nelle quali l'Iva **non trova esplicita evidenza in fattura** (non imponibili, non territoriali, ecc.) o in relazione alle quali trovano applicazione **particolari regole di assolvimento del tributo** (inversione contabile o *reverse charge*), ai fini del loro futuro inserimento del **modello Iva**

precompilato messo a disposizione da parte dell'Agenzia delle entrate.

Al via dal 01.01.2021 l'obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico

Esaurito il **semestre di proroga** previsto dall'[articolo 104 del Decreto Rilancio \(D.L. 34/2020\)](#), parte dal 1° gennaio 2021 l'obbligo per i **commercianti al minuto** di provvedere all'acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT).

Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che, fino al 31.12.2020, permetteva **l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) **entro il mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione, tramite **apposita funzione** presente nell'area riservata del portale "**Fatture e corrispettivi**" dell'Agenzia delle Entrate.

Decorrenza da aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici

Sempre in tema di corrispettivi telematici, l'Agenzia delle Entrate, con il [provvedimento direttoriale n. 389405/2020 dello scorso 23.12.2020](#), ha disposto la **proroga al prossimo 1° aprile 2021** per adeguarsi al nuovo **tracciato telematico per l'invio dei dati dei corrispettivi giornalieri** (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati ricorrendo alla **versione precedente** (6.0).

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la **miglior gestione di particolari tipologie di operazioni** quali quelle caratterizzate da **corrispettivo non riscosso** e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

Parte dal 01.01.2021 l'obbligo telematico per i corrispettivi dei benzinai di piccole dimensioni

Si completa, dal **2021**, l'**obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** riguardanti le cessioni poste in essere dai **distributori di carburante**.

Dopo le partenze dell'obbligo che hanno interessato i **distributori di carburante di grandi (dal 01.01.2020) e medie (dal 01.09.2020) dimensioni**, è scattato dallo scorso **1° gennaio 2021**, anche per gli impianti che hanno erogato una **quantità fino a 1,5 milioni di litri**, l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Si ricorda che la **frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi in argomento è stabilita**:

- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al trimestre di riferimento**, per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica Iva con cadenza trimestrale**;
- entro l'ultimo giorno del **mese successivo al mese di riferimento** per i soggetti che effettuano la **liquidazione periodica Iva con cadenza mensile**.

Parte dal 01.01.2021 la procedura di liquidazione dell'imposta di bollo virtuale sulle FE

È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con [l'articolo 143 del Decreto Rilancio \(D.L. 34/2020\)](#), anche la nuova **procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche** con la quale l'Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Regole 2021 (sintesi)

- sulla base dei dati in proprio possesso, **l'Agenzia procede, per ciascun trimestre solare**, all'integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo Sdl *“che non riportano l'evidenza dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta”*;
- il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il **giorno 15 del primo mese successivo al trimestre**;
- laddove l'interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall'Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell'imposta di bollo, potrà procedere alla **variazione dei dati comunicati entro l'ultimo giorno del primo mese successivo**.

Inoltre, con il [Decreto MEF 04.12.2020](#) è stato previsto, sempre con decorrenza **1° gennaio 2021**, il **differimento dei termini ordinari per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**.

Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell'importo dovuto, relativo alle **fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare**, deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell'imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al **secondo trimestre solare** deve essere eseguito **entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo**.

Le nuove scadenze 2021 dell'imposta di bollo sulle FE

1° trimestre	31 maggio 2021
2° trimestre	30 settembre 2021

3° trimestre

30 novembre 2021

4° trimestre

28 febbraio 2022

Va altresì ricordato che, in un'ottica di semplificazione, il versamento dell'imposta di bollo può essere effettuato **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **secondo trimestre** solare dell'anno di riferimento, nel caso in cui l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno **non superi 250 euro**;
- per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al **terzo trimestre solare** dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno **non superi, complessivamente, 250 euro**.

Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini

Sulla base di quanto previsto dall'[articolo 141 D.L. 34/2020 \(Decreto Rilancio\)](#) la cosiddetta "**lotteria degli scontrini**" (concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso **commercianti al minuto**) avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso **1° gennaio 2021**.

È invece con il recente **D.L. 183/2020 (il cosiddetto "Milleproroghe")** che si rimanda ad un **Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate**, da emanarsi entro e non oltre il prossimo **1° febbraio 2021**, al fine di prevedere:

- la **definizione delle modalità di estrazione e dell'entità dei premi messi in palio**;
- la **definizione delle disposizioni necessarie all'avvio della lotteria**.

Sempre con il citato **decreto Milleproroghe** viene conseguentemente differito al **1° marzo 2021** il termine a partire dal quale **i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria** da parte degli esercenti (si tratta di quel fastidioso strumento di delazione **fortemente criticato dall'opinione pubblica** che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).

Da ultimo, con la **recente Legge di Bilancio per l'anno 2021 (L. 178/2020)**, e, più precisamente, con il **comma 1095** del provvedimento, si è prevista la **limitazione della partecipazione al concorso a premi ai soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico**.